

Trust: «nuovo» soggetto passivo d'imposta

La Finanziaria 2007 individua nel trust un nuovo soggetto passivo Ires, assimilando la configurazione dell'operazione dei trust residenti in Italia all'esercizio di un'attività di impresa in forma societaria.

di **Luigi Ferrajoli**

AVVOCATO E DOTTORE COMMERCIALISTA IN BERGAMO, STUDIO FERRAJOLI LEGALE TRIBUTARIO

Con l'introduzione dei commi 74 e 75 dell'articolo unico della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) il Legislatore scioglie qualsiasi incertezza sull'individuazione del **trust** come **soggetto passivo d'imposta** ai fini **Ires** attraverso l'integrazione degli artt. 73, co. 1 e 2, e 44, co. 1, D.P.R. 917/1986, e stabilendo anche le **modalità di rilevazione** della sua **localizzazione territoriale** nell'ambito del territorio dello Stato, con l'obiettivo di **contrastare** qualsivoglia **speculazione evasiva** del negozio fiduciario.

CONCETTO di TRUST SECONDO il MODELLO DEFINITO dalla CONVENZIONE dell'AIA: INTRODUZIONE dell'art. 2645-ter c.c.

Come noto la fattispecie contrattuale rappresentata dal **trust non** era disciplinata nel nostro ordinamento giuridico attraverso la formulazione di uno **specifico negozio giuridico tipico**, in quanto tale istituto convenzionale è stato semplicemente **mutuato** con le sue caratteristiche strutturali dall'impostazione costitutiva concepita nei **sistemi di common law**.

Lo strumento del trust ha in ogni caso trovato applicazione anche nel nostro sistema giuridico come istituto di diritto straniero grazie all'adesione dell'Italia alla **Convenzione dell'Aja** del 1° luglio 1985, avente ad oggetto la definizione della legge applicabile ed il **riconoscimento** dello strumento negoziale del **trust**.

Secondo quanto definito dalla **legge di ratifica** (L. 16 ottobre 1989, n. 364), adottata in esecuzione delle disposizioni della Convenzione dell'Aja, con il concetto di **trust** si vuole intendere quei «**rappporti giuridici** istituiti da una persona, il **costituente** –

con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico».

Ne consegue che per effetto dell'istituzione di un trust il **disponente**, definito «**settlor**» o **proprietario** dei beni se ne spoglia, assegnandoli in **proprietà** ad un altro soggetto chiamato «**trustee**» o **gestore**, il quale assume l'**obbligo** di **amministrarli** secondo le modalità specificate

nell'**accordo di trust** (*deed of trust*) nell'**interesse esclusivo** del **beneficiario** individuato dallo stesso disponente.

Sotto il profilo prettamente **patrimoniale** con la costituzione di un trust, i **beni di proprietà** del disponente escono dal **patrimonio personale** del settlor ed **entrano** invece a far parte del **patrimonio** del trustee, divenendo pertanto un **patrimonio separato e disgiunto** dai restanti beni personali di quest'ultimo.

Si deve inoltre osservare che l'art. 11 della Convenzione dell'Aja definisce un **obbligo di riconoscimento** del trust istituito secondo la legge di uno Stato che preveda tale strumento negoziale nel proprio ordinamento giuridico, mentre per quanto concerne i cosiddetti **trust interni**, la situazione è differente.

I trust possono difatti essere caratterizzati da un **collegamento** tra gli **elementi soggettivi ed oggettivi** del negozio ed il **nostro ordinamento giuridico**.

Per tale ragione l'art 13 della Convenzione stabilisce che nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi fondamentali siano più intimamente connessi con Stati che non prevedono tale istituto nel loro ordinamento, fatta eccezione non solo per la determinazione della legge da applicare,

Già con l'art. 2645-ter c.c., in vigore dal 1° marzo 2006, il trust ha trovato pieno riconoscimento in Italia sotto il profilo civilistico

ma anche per l'individuazione del luogo di amministrazione e residenza abituale del trustee.

Conseguentemente l'**ordinamento giuridico italiano** riconosce ed ammette i **trusts interni**, il cui elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano sia rappresentato dalla **legge straniera** applicabile alla disciplina del rapporto negoziale, mentre gli altri **elementi soggettivi ed oggettivi** costituenti il **legame contrattuale** sono oggetto di un collegamento con il territorio dello Stato (ad esempio: la residenza in Italia del settlor, del trustee e dei beneficiari ovvero la collocazione in Italia del luogo di amministrazione del trust e dei relativi beni).

Da ultimo si deve tuttavia segnalare che, con la conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 attuata con L. 23 febbraio 2006, n. 51, il **trust** ha trovato **pieno riconoscimento** sotto un **profilo civilistico** anche nel nostro ordinamento giuridico, essendogli stata formalmente conferita la veste di **negozio giuridico tipico**.

L'art. 39-novies del decreto legge citato ha difatti inserito l'**art. 2645-ter c.c.** (rubricato: «Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di **interessi meritevoli di tutela** riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o **persone fisiche**»), con il quale a partire dal

1° marzo 2006 è entrata in vigore la disciplina italiana del trust.

È ora difatti consentita la possibilità di costituire un **fondo patrimoniale** con **vincolo di destinazione** a favore di qualsiasi **persona fisica o giuridica** con l'unico **limite** rappresentato dall'osservanza dell'art. 1322, co. 2, c.c., che permette la **stipulazione di contratti atipici**, purché diretti a realizzare **interessi meritevoli di tutela** secondo l'ordinamento giuridico.

Il vincolo di destinazione patrimoniale incontra tuttavia un **limite** sia di tipo **oggettivo** sia di tipo **temporale**: il trust italiano può avere ad **oggetto** beni **mobili** od **immobili** purché siano **iscritti** in pubblici registri per una **durata massima non superiore a 90 anni** ove il **beneficiario** sia una **persona giuridica**. Nel caso invece in cui il beneficiario sia una **persona fisica**, il **limite temporale** non può eccedere un periodo superiore alla **vita** di quest'ultimo.

Si deve poi segnalare che l'**atto di destinazione** deve rispettare una **forma ad substantiam** per essere **opponibile nei confronti dei terzi**. L'atto infatti non solo deve essere necessariamente redatto in **forma pubblica** ma va altresì **trascritto nei pubblici registri immobiliari**.

Struttura tipologica del trust in Italia (art. 2645-ter c.c.)

«Gli atti in forma pubblica con cui **beni immobili** o **beni mobili iscritti in pubblici registri** sono **destinati**, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della **persona fisica beneficiaria**, alla realizzazione di **interessi meritevoli di tutela** riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere **trascritti** al fine di rendere **opponibile ai terzi il vincolo di destinazione**; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I **beni conferiti** e i loro **frutti** possono essere impiegati solo per la realizzazione del **fine di destinazione** e possono costituire oggetto di **esecuzione**, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

Da ultimo è opportuno evidenziare che i **beni conferiti** ed i **frutti** possono venire **utilizzati solamente** per realizzare le **finalità** e gli **obbiettivi** indicati nel **contratto di trust**. La caratteristica forse maggiormente significativa risiede nel fatto che il **vincolo di destinazione** comporta che i beni **non** possano costituire oggetto di **esecuzione forzata** con riferimento alle vicende riguardanti il disponente od il trustee.

Conseguentemente l'**azione esecutiva** può avere ad oggetto unicamente le **passività debitorie contratte in esecuzione del trust**, mentre i creditori personali del disponente o del trustee possono espropriare solamente i beni relativi al patrimonio di questi ultimi e **non** anche i **beni vincolati** alle **finalità del trust**.

PROFILI FISCALI alla LUCE delle INNOVAZIONI INTRODOTTE dalla FINANZIARIA 2007

Fino all'entrata in vigore delle modificazioni intervenute con la Finanziaria 2007, nonostante la **notevole diffusione** dell'**istituto**, l'ordinamento giuridico italiano si connotava per una **carenza legislativa** in materia tributaria, stante la **mancanza** una **disciplina fiscale specifica** dell'**istituto del trust**.

Il solo **riferimento normativo** vigente era fissato nell'art. 19 della Convenzione dell'Aja, che ha lasciato ad ogni singolo Stato membro la **piena libertà** di determinare autonomamente la **definizione** di una **disciplina specifica** in materia, sulla base del presupposto che le disposizioni della Convenzione

non avrebbero dovuto pregiudicare la competenza esclusiva degli Stati in materia fiscale.

La Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha tentato di **colmare parzialmente il vuoto normativo** attraverso l'enunciazione di **alcune direttive** in materia di trust enunciate in **risposta a specifici interpelli** avanzati dai contribuenti.

In ragione di quanto sancito dall'art. 5, D.M. 26 aprile 2001, n. 209 [CFF 7122f], sebbene le **risoluzioni** espresse dall'Amministrazione finanziaria costituiscono pronunce aventi **efficacia limitata**, dato che la loro applicazione è **circoscritta al singolo caso concreto** nei confronti dei soli contribuenti istanti, è comunque chiaro che tali decisioni rappresentano un **punto di partenza** per una **sostanziale generalizzazione del fenomeno**.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha individuato gli **elementi essenziali** che permettono di ricondurre una determinata fattispecie alla **struttura di trust** configurato dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja.

Sono stati riconosciuti come **elementi indefettibili del trust**:

- la **separazione dei beni del trust** rispetto al **patrimonio del trustee**;
- l'**intestazione dei beni del trust** al **trustee** o ad un **soggetto diverso** per conto del trustee;
- il **dovere** attribuito al **trustee di amministrare, gestire, disporre dei beni in osservanza** alle condizioni contenute nel **trust** ed in **conformità alla normativa** imposta dalla legge al trustee.

Una prima pronuncia per l'assoggettamento del trust alla disciplina fiscale è stata formulata con delibera del Servizio Consultivo e Ispettivo tributario dell'11 maggio 1998 n. 37, che ha riconosciuto negli **elementi costitutivi** dell'istituto la **sussistenza** di una **capacità contributiva** ex art. 54 Cost., in considerazione del fatto che l'esecuzione del rapporto negoziale determina la conduzione di una **operazione** avente ad oggetto la **disponibilità** di un **patrimonio**, la **percezione** di un **reddito** ed il **trasferimento della ricchezza**.

Come noto, secondo quanto stabilito dall'art. 72, D.P.R. 917/1986 [CFF 5172], il possesso di **redditi in denaro od in natura** rientranti nelle **categorie** indicate nell'art. 6, D.P.R. 917/1986 [CFF 5106] (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi da lavoro autonomo, redditi d'impresa) costituisce il **presupposto** per il riconoscimento dell'applicabilità dell'**imposta sul reddito delle società**.

Prima delle modificazioni intervenute con la **Finanziaria 2007**, erano ritenuti **oggetti passivi**: le **società per azioni ed in accomandita per azioni**, le **società a responsabilità limitata**, le **società cooperative** e le **società di mutua assicurazione** re-

sidenti nel territorio dello stato, nonché gli **enti pubblici e privati diversi** dalle **società** sempre residenti nel territorio dello Stato **indipendentemente** dal fatto che avessero come oggetto esclusivo o principale della loro attività l'esercizio di una **attività commerciale**.

TRUST COME SOGGETTO PASSIVO d'IMPOSTA ex art. 73, D.P.R. 917/1986

Secondo la **nuova formulazione dell'art. 73, D.P.R. 917/1986** sono stati **parificati** ai soggetti testé menzionati anche i **trust**, i quali vengono pertanto fatti rientrare nell'ambito dei **soggetti passivi delle imposte sul reddito delle società** nel caso in cui si tratti di:

- **trust residenti nel territorio dello Stato** che hanno per **oggetto esclusivo o principale** l'esercizio di una **attività commerciale**;
- **trust residenti nel territorio dello Stato** che **non** hanno per **oggetto esclusivo o principale** l'esercizio di una **attività commerciale**;
- **trust non residenti** nel territorio dello Stato.

Da una prima lettura della norma, si dovrebbe desumere che con l'**introduzione** di tale previsione normativa il Legislatore ha voluto **assimilare la configurazione dell'operazione dei trust residenti in Italia** all'esercizio di un'**attività di impresa in forma societaria**, indipendentemente dal fatto che l'oggetto principale del negozio risulti caratterizzato dallo svolgimento di una attività di natura commerciale.

Il tratto distintivo dell'assoggettamento alla disciplina fiscale prevista per le società è pertanto costituito dalla **capacità di produzione di reddito** che deriverebbe dall'esecuzione delle disposizioni contenute nel trust conseguenti all'amministrazione dei beni gestiti dal trustee. Non solo. Con un intento chiaramente omnicomprensivo il Legislatore tributario ha voluto altresì assoggettare alla disciplina di imposta **Ires anche i trusts che non hanno residenza in Italia indipendentemente** dal fatto che l'**attività** svolta sia o non sia di **natura commerciale**.

INDIVIDUAZIONE del SOGGETTO DESTINATARIO dell'IMPUTAZIONE dei REDDITI e QUALIFICAZIONE dei REDDITI ATTRIBUITI al BENEFICIARIO del TRUST COME REDDITI di CAPITALE

Sotto un **profilo soggettivo** è stato altresì previsto che nei casi in cui i **beneficiari** del trust siano individuati, i redditi conseguiti devono essere **imputati ai beneficiari in proporzione** alla **quota di partecipazione** determinata nell'atto di costituzione del **trust** od in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

Conseguentemente, quando i **beneficiari** del contratto sono **specificatamente individuati**, il reddito del trust è loro **imputato per trasparenza** ai sensi degli artt. 115 e 116, D.P.R. 917/1986 [CFF 5215 e 5216], così come avviene per le **società trasparenti**.

I **beneficiari** sono pertanto gravati dell'imposta **indipendentemente dall'effettiva percezione della componente positiva** di reddito prodotto.

Non si può inoltre non segnalare il fatto che il comma 75 della Finanziaria 2007 ha introdotto nell'art. 44, co. 1, D.P.R. 917/1986 la **lett. g-sexies**), con la quale viene stabilito che i **redditi** attribuiti per **trasparenza dal trust ai beneficiari** ai sensi dell'art. 73 co. 2 dello stesso decreto, **anche se non residenti**, sono inequivocabilmente classificati come **redditi di capitali**.

In questo caso la precisazione normativa assume rilevanza quando il beneficiario appartiene alla categoria delle persone fisiche ovvero degli enti non aventi ad oggetto lo svolgimento di un'attività di tipo commerciale.

Con tale integrazione dispositiva il Legislatore ha dunque voluto precisare che i redditi derivanti dal trust devono essere parificati ai proventi scaturenti dalla gestione di **masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi** o provenienti dai relativi investimenti.

IMPOSIZIONE FISCALE dei VINCOLI di DESTINAZIONE e dei TRUST alla LUCE della IMPOSTA sulle SUCCESSIONI e DONAZIONI

Con la conclusione di un contratto di trust si può dunque realizzare un'operazione con la quale si determina la **costituzione di un vincolo di destinazione di beni**.

Secondo le osservazioni recentemente formulate dall'Agenzia delle Entrate in occasione di **Telefisco 2007**, tale locuzione potrebbe essere difatti riferita ad **ogni negozio giuridico** attraverso il quale si viene a costituire un **vincolo di destinazione di beni funzionalmente indirizzato** alla realizzazione di un **fine specifico**, fatti comunque salvi gli effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi.

Ai fini dell'applicazione dell'**imposta sulle successioni e donazioni**, l'Agenzia delle Entrate ritiene che tale locuzione sia da intendersi riferita all'ipotesi di **costituzione negoziale del vincolo** che comporti il **contestuale trasferimento** anche temporaneo di beni in capo ad un **soggetto diverso dal disponente**.

Conseguentemente l'**imposta sulle successioni e donazioni non sarebbe applicabile** non solo alla costituzione di **vincoli di destinazione** che trovi fondamento in previsioni di legge o provvedimenti amministrativi, ma anche alla costituzione di vincoli di destinazione su beni che permangono nella titolarità del disponente quali ad esempio, la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare da parte di una società di capitali ex art. 2447-bis c.c.

In quest'ultimo caso sarebbe dovuta solamente l'**imposta di registro in misura fissa** di € 168 prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale ovvero l'imposta ipotecaria in misura fissa, nell'ipotesi di trascrizione facoltativa di vincolo di destinazione costituito su beni immobili ex art. 2645-ter c.c.

Sul punto si deve per altro osservare che secondo i chiarimenti recentemente formulati dall'Agenzia delle Entrate è opportuno compiere una **distinzione** in merito all'applicabilità dell'imposta sulle succes-

Caratteristiche del trust ed individuazione della legge applicabile

Caratteristiche patrimoniali del trust

Il **trust** presenta le seguenti **caratteristiche**:

- i **beni** del trust costituiscono una **massa distinta** e **non** fanno parte del **patrimonio** del **trustee**;
- i beni del trust sono **intestati a nome** del **trustee** o di un'altra **persona per conto** del **trustee**;
- il **trustee** è investito del **potere** e onerato dell'**obbligo**, di cui deve rendere conto, di **amministrare, gestire** o **disporre** beni secondo i **termini** del **trust** e le **norme particolari** impostegli dalla legge.

Individuazione della legge applicabile

Qualora **non** sia stata **scelta** alcuna legge, il trust sarà regolato dalla **legge** con la quale ha **più stretti legami**. Per determinare la legge con la quale un **trust** ha **più stretti legami**, si tiene conto in particolare:

- del **luogo** di **amministrazione** del **trust** designato dal costituente;
- della **situazione** dei **beni** del trust;
- della **residenza** o **sede** degli **affari** del **trustee**;
- degli **obiettivi** del **trust** e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.

sioni ai **trust di scopo (senza beneficiario)** rispetto ai **trust con beneficiari determinati o determinabili**.

Nel primo caso l'assenza di **beneficiari finali** comporta la sostanziale **insussistenza** delle condizioni per l'applicazione dell'**imposta** sulle **successioni e donazioni**, dato che tale imposizione è dovuta per la sola costituzione del vincolo disposta con modalità traslative ossia attraverso l'attribuzione di beni dal disponente al trustee.

Se invece il trust è stato costituito in favore di **beneficiari finali determinati o determinabili**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il trasferimento dei beni in favore dei beneficiari finali è assoggettata ad una **imposizione autonoma**, la quale va individuata facendo riferimento al singolo caso concreto sulla base agli effetti giuridici prodotti, fatta comunque salva l'applicazione dell'imposta alla **costituzione del vincolo** effettuata con **modalità traslative**, in quanto il trustee effettua un'attribuzione a titolo gratuito in favore dei beneficiari finali soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni.

Si deve, infine, osservare che il comma 76 della Finanziaria 2007, ha integrato la lett. b), co. 1, e la lett. g), co. 2, dell'art. 13, D.P.R. 600/1973, prevedendo l'**obbligo** per il **trust** di predisporre e tenere anche le **scritture contabili ai fini fiscali**.

ESTENSIONE del CONCETTO di RESIDENZA ai FINI ANTIEVASIVI

Sul punto si deve premettere che ai fini delle **imposte sui redditi** si considerano **residenti** le **società** e gli **enti** che per la **maggior parte del periodo di imposta** hanno la **sede legale** o la sede dell'**amministrazione** o l'**oggetto principale** nel **territorio dello Stato**.

Ne consegue che al fine di comprendere l'**esatta localizzazione della sede sociale ai fini impositivi** si dovrà avere riguardo sia ad elementi meramente formali quali il **luogo di costituzione** della società, sia ad elementi aventi carattere sostanziale quali il **luogo di reale svolgimento dell'attività di gestione**

della società.

Analogamente, un ulteriore tratto che caratterizza la nuova disciplina impositiva dei trusts è da ricercare nella loro **localizzazione territoriale**, la cui individuazione nel territorio dello Stato **costituisce un presupposto** indefettibile ai **fini fiscali**. In questo senso la Finanziaria 2007 ha integrato anche il comma 3 dell'art. 73, D.P.R. 917/1986, introducendo **due differenti presunzioni di residenza fiscale** in relazione alle quali è tuttavia **sempre ammessa la prova contraria**.

Sono considerati **residenti nel territorio dello Stato**, salvo prova contraria, non solo i trust e gli istituti aventi contenuto analogo costituiti in **Paesi diversi** da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, ma anche i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto, quando successivamente alla loro costituzione un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il **trasferimento di proprietà di beni immobili** o la costituzione o il trasferimento di **diritti reali immobiliari**, anche per quote o vincoli di destinazione sugli stessi.

Nel primo caso l'elemento distintivo che consente di stabilire se il trust risulta residente nel territorio dello Stato è da imputare ad un **criterio di natura soggettiva**, in quanto si deve fare riferimento alla **persona del soggetto disponente** ovvero al **soggetto beneficiario**.

In quest'ultimo caso tuttavia è indifferente il numero dei beneficiari, dato che è sufficiente che **almeno uno** di loro risulti **residente nel territorio dello Stato**, affinché il trust sia riconosciuto come avente sede in **Italia**.

Nel secondo caso invece la componente fondamentale per definire l'ambito territoriale del trust è da ricercare nell'effettuazione di un **atto dispositivo** da parte di un **soggetto residente** nello Stato a favore del trust. In questo senso, pertanto, è sufficiente che un soggetto del trust effettui un **qualsivo-**

Estensione del concetto di residenza per i trust (nuovo art. 73, co. 3, D.P.R. 917/1986)

«Si considerano altresì **residenti nel territorio dello Stato**, salvo prova contraria, i **trust** e gli **istituti** aventi analogo contenuto istituiti in **Paesi diversi** da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui **almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust** siano **fiscalmente residenti nel territorio dello Stato**. Si considerano, inoltre, **residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso** da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, **successivamente alla loro costituzione**, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il **trasferimento di proprietà di beni immobili** o la costituzione o il trasferimento di **diritti reali immobiliari**, anche per quote, nonché **vincoli di destinazione sugli stessi**».

glia negozio che importi la **costituzione** od il **trasferimento di diritti reali** su **beni immobili** o **quote** dello stesso.

Come si può agevolmente desumere dalla formulazione del nuovo comma 3 dell'art. 73, D.P.R. 917/1986, l'obiettivo del Legislatore risiede nella **necessità di evitare la commissione di comportamenti elusivi** perpetrati attraverso la costituzione di **trusts** in cui i **soggetti beneficiari** risultino **apparentemente residenti all'estero**.

In proposito ai fini dell'individuazione della localizzazione territoriale del trust, è analogicamente possibile fare riferimento a quanto disposto dall'art. 73, co. 5-bis), D.P.R. 917/1986 in materia di società

di capitali, secondo cui si considera **esistente nel territorio dello Stato** la **sede dell'amministrazione di società** od **enti** che detengono partecipazioni di controllo **quando**, in alternativa:

- sono **controllati** da **soggetti residenti nel territorio dello Stato**;
- sono **amministrati** da un **consiglio di amministrazione** od **altro organo equivalente nel territorio dello Stato**.

Si tratta comunque di **presunzioni legali relative**, in relazione alle quali è sempre possibile fornire la **prova contraria** in modo da dimostrare che il trust risulti effettivamente non residente nel territorio dello Stato.

Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (D.M. 4.9.1996)

Albania	Egitto	Lussemburgo	Singapore
Algeria	Emirati Arabi Uniti	Macedonia	Slovenia
Argentina	Estonia	Malta	Spagna
Australia	Federazione Russa	Marocco	Sri Lanka
Austria	Filippine	Mauritius	Stati Uniti
Belgio	Finlandia	Messico	Sud Africa
Bielorussia	Francia	Norvegia	Svezia
Brasile	Germania	Nuova Zelanda	Tanzania
Bulgaria	Giappone	Paesi Bassi	Thailandia
Canada	Grecia	Pakistan	Trinidad e Tobago
Cina	India	Polonia	Tunisia
Corea del Sud	Indonesia	Portogallo	Turchia
Costa d'Avorio	Irlanda	Regno Unito	Ucraina
Croazia	Israele	Repubblica Ceca	Ungheria
Danimarca	Jugoslavia	Repubblica Slovacca	Venezuela
Ecuador	Kazakistan	Romania	Vietnam

LA SETTIMANA
fiscale

Si veda anche A. Liparata, «Novità della Finanziaria 2007 per il non profit», ne *La Settimana fiscale* n. 8/2007, pagg. 38-40.